

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2006813** Data: **04.06.2013**

Oggetto: **1. Nota AAMS prot. 2012/47102/Giochi/UD - Rateizzazione somme dovute a titolo di imposta unica**

RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA UNICA

Gentile Associato,

si trasmette in allegato la nota prot. 2012/47102/Giochi/UD del 18/10/2012 che la Direzione Generale AAMS ha trasmesso agli Uffici Regionali per illustrare la "rateizzazione delle somme dovute a titolo d'imposta, interessi e sanzioni concernenti i tributi PREU, ISI e Imposta Unica.

Con l'occasione si evidenzia che il DL.201/2011 è intervenuto a modificare, in modo significativo, le modalità e le tempistiche di rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate (art. 3 bis D.L.vo 462/1997).

Le modifiche più rilevanti concernono:

- la soppressione dell'obbligo di prestazione di fideiussione per le somme dovute superiori ad € 50.000,00 (di cui si richiede la rateizzazione);
- novità in tema di sanzioni applicabili in caso di mancato o tardivo versamento delle rate concesse.

In particolare la normativa prevede che, in caso di mancato pagamento di una rata non operi l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione ma una sorta di "rimessione in termini", permettendo al contribuente moroso di pagare la rata "omessa" entro il termine di pagamento della rata successiva. In tal caso si ha l'iscrizione a ruolo della sanzione pari al 30% dell'importo a debito, ovviamente commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali. Tale iscrizione a ruolo, tuttavia, può essere evitata se ci si avvale del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lvo 18.12.1997, n. 472) entro il termine di pagamento della rata successiva, mediante il pagamento di:

- sanzione ridotta ad 1/10 se il ritardato pagamento è eseguito nel termine di 30 giorni;
- sanzione ridotta ad 1/8 se il ritardato pagamento è eseguito oltre i 30 giorni, ma entro il termine di pagamento della rata successiva;
- interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

La decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione si verifica solo in due ipotesi:

- 1) omesso pagamento della prima rata, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità;
- 2) omesso pagamento delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.

La rateizzazione va richiesta direttamente ad AAMS secondo le indicazioni apposte sul cosiddetto avviso bonario; dalla data di ricevimento dell'avviso decorrono i 30 giorni per il pagamento della prima rata; è necessario pertanto richiedere subito la rateizzazione che viene concessa senza alcun obbligo di prestare garanzia.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

Le rate previste sono in un numero massimo di 6 per importi fino a € 5.000,00, oltre la suddetta somma le rate massime concesse sono 20.

Tale normativa è applicabile all'imposta unica, al **PREU** e all'imposta sugli intrattenimenti in quanto il D.L. 06/07/2011 n. 98 (convertito dalla legge 15.07.2011, n. 111) prevede all'art. 24 che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato proceda alla liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al D.L.vo 23.12.1998, n. 504, ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni tratte dalla banca dati del Ministero e statuisce (art. 7) l'applicabilità della normativa relativa alla rateizzazione di cui all'art. 3 bis D.L.vo 462/1997 anche all'imposta unica.

Pertanto le liquidazioni da controlli automatizzati sono ammesse anche per l'imposta unica: si applicano le medesime disposizioni di cui sopra, eccezion fatta per la riduzione della sanzione per ravvedimento ad 1/12 se il ritardato pagamento è eseguito nel termine di 30 giorni e ad 1/10 se il ritardato pagamento è eseguito oltre i 30 giorni, ma entro il termine di pagamento della rata successiva.

Si riassumono di seguito inoltre le disposizioni in materia di liquidazione dell'imposta e conseguente iscrizione a ruolo introdotte con il medesimo decreto legge 98/2011.

Nel citato art. 24, comma da 1 a 6, si ricorda che l'AAMS, avvalendosi di procedure automatizzate, proceda alla liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al D.L.vo 23.12.1998, n. 504, ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi. L'esito del controllo automatizzato, nel caso risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, è comunicato al concessionario per evitare la reiterazione degli errori, il quale può fornire i chiarimenti necessari all'Ufficio di AAMS entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione; se il concessionario fornisce i chiarimenti AAMS avrà l'obbligo di rideterminare l'imposta dovuta e solo dopo il decorso di ulteriori 30 giorni, AAMS procederà all'iscrizione a ruolo delle somme a titolo definitivo, fatto salvo ovviamente quanto descritto sopra relativamente alla possibilità di richiedere la rateizzazione.

Distinti saluti

**Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli**